

SEZIONE 3 NOTA DI SINTESI

La Nota di Sintesi è composta da requisiti di informazione noti come "Elementi". Detti Elementi sono classificati in Sezioni A – E (A.1 –E.7).

Questa Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e per questo tipo di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti e non devono essere riportati per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci salti di numerazione nella sequenza numerica degli Elementi stessi.

Nonostante venga richiesto l'inserimento di alcuni Elementi in relazione alla tipologia di strumento e di emittente, può accadere che non sia possibile fornire alcuna pertinente informazione in merito ad alcuni Elementi. In questo caso sarà presente, nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento con l'indicazione "non applicabile".

SEZIONE A – Introduzione ed Avvertenze		
A.1	Avvertenza	Si avverte espressamente che: <ul style="list-style-type: none">- La presente Nota di Sintesi va letta come un'introduzione al Prospetto di Base;- Qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo;- Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento;- La responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire in tali strumenti finanziari.
A.2	Consenso dell'Emittente all'utilizzo del Prospetto di Base	Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. non accorda il consenso all'utilizzo del presente Prospetto per la successiva rivendita o collocamento delle obbligazioni da parte di intermediari finanziari.

SEZIONE B – Emittente ed eventuali garanti		
B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è "Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C."
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera e suo paese di costituzione	La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. è una società cooperativa, costituita in Italia, a Carate Brianza (MB), regolata ed operante in base al diritto italiano. Essa ha sede legale in via Cusani 6, 20864 – Carate Brianza; è regolata dalla Legge Italiana ed opera e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto espressamente previsto nello statuto all'art. 3. Il recapito telefonico è 0362/9401.
B.4b	Descrizione delle tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	<p>L'Emittente, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è fortemente influenzata dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico, tuttora caratterizzato dal perdurare di rischi inerenti ai debiti sovrani di alcuni Paesi dell'Eurozona e dal persistere di timori circa la solidità di banche e altri intermediari finanziari che presentano esposizioni nei confronti dei predetti Paesi europei o che sono gravati da elevati livelli di sofferenze anche nei confronti di debitori privati.</p> <p>Ciò premesso, la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. attesta che non sono note informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'emittente almeno per l'esercizio in corso, fatti salvi gli elementi di incertezza legati all'attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo in atto, contenuta nel Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla Legge 08 aprile 2016 n. 49; in data 3 novembre 2016 Banca d'Italia ha emanato la normativa regolamentare di attuazione della riforma delle Banche di Credito Cooperativo che disciplina, tra l'altro, il contenuto minimo del contratto di coesione e le caratteristiche della garanzia. Da tale data ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi Gruppi Bancari Cooperativi.</p> <p>A tal proposito si fa presente che il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C., nella seduta del 10 gennaio 2017, ha espresso il proprio orientamento favorevole alla partecipazione della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo promosso da ICCREA Banca. È prevista nell'ultimo trimestre del 2018 un'assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. che sancirà l'adesione ufficiale al GBC.</p> <p>In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di ICCREA Banca ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, cui aderiranno 145 Banche di Credito Cooperativo, tra cui la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C.; la Banca Centrale Europea, in data 24/07/2018, ha fatto pervenire a ICCREA Banca l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di ICCREA.</p> <p>Unitamente alla sopra citata istanza, ICCREA ha presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno dette 145 BCC con l'obiettivo, dal 1° gennaio 2019, di dare avvio al GBC, le cui linee di sviluppo sono state tracciate in un dettagliato piano industriale.</p> <p>Inoltre, in data 22 maggio 2018, la Banca d'Italia, facendo seguito alla consultazione pubblica conclusasi il 10 novembre 2017, ha emanato il 21° aggiornamento alla Circolare 285/2013 recante nuove disposizioni di vigilanza per le Banche di Credito</p>

		Cooperativo. Tali nuove disposizioni si applicheranno all'Emittente dalla data di iscrizione del GBC di appartenenza nell'albo dei gruppi bancari. Al riguardo, si rimanda al successivo elemento D.2 ed in particolare al fattore di <i>"Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)"</i> .
B.5	Appartenenza ad un gruppo	La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. non appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 385/93, Nel febbraio 2016, con il decreto legge n. 18/2016, convertito con modificazioni nella legge n. 49/2016, il Governo Italiano ha varato una riforma che ridisegna in maniera importante il quadro normativo di riferimento, con l'obiettivo di assicurare un assetto più solido e sostenibile al Sistema. Punto cardine della Riforma è la necessità per ciascuna BCC di aderire ad un Gruppo Bancario con capogruppo una società per azioni avente un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro e dotata di licenza bancaria. Al riguardo, si rimanda al precedente elemento B.4b
B.9	Previsione o stima degli utili	NON APPLICABILE L'Emittente non effettua previsioni o stime degli utili.
B.10	Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati	Le revisioni contabili del Bilancio d'esercizio della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C., per gli anni 2016 e 2017 sono state effettuate, esprimendo giudizi senza rilievi, dalla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale a Milano, Via Monte Rosa 91, iscritta al n. 119644 del Registro dei Revisori Legali, tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – di cui all'art. 1 c. 1 lett. g) del D. Lgs. N. 39/2010 e all'art. 1 del D.M. 20 giugno 2012 n. 144 ed ha C.F. e P. IVA n. 12979880155
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull'Emittente relative agli esercizi passati	Informazioni finanziarie selezionate Si riporta di seguito una sintesi dei dati finanziari, patrimoniali e di solvibilità maggiormente significativi relativi all'Emittente e tratti dal Bilancio sottoposto a revisione al 31/12/2017 confrontati con gli analoghi dati riferiti al Bilancio sottoposto a revisione al 31/12/2016. I dati, espressi in migliaia di Euro, sono stati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS:

TABELLA 1: Fondi Propri e Coefficienti Patrimoniali (importi euro /1000 e valori percentuali)

Fondi Propri e Coefficienti Patrimoniali (Normativa in vigore dal 1° gennaio 2014)	31/12/17	31/12/16	Requisiti minimi specifici fissati dallo SREP 2017 comprensivi del Capital Conservation Buffer (1,875%)	Requisiti minimi specifici fissati dallo SREP 2016 comprensivi del Capital Conservation Buffer (1,25%)	Requisiti minimi regolamentari a regime (dall'1 gennaio 2019) comprensivi del Capital Conservation Buffer (2,50%)
<i>Common Equity Tier 1 / Attività di rischio ponderate (CET1 Capital Ratio)</i>	15,55%	16,51%	7,175%	6,55%	7,00%
<i>Tier 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 Capital Ratio)</i>	15,55%	16,51%	8,925%	8,30%	8,50%
<i>Total Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total Capital Ratio)</i>	15,55%	16,52%	11,275%	10,65%	10,50%
<i>Fondi Propri</i>	257.673	252.497	-	-	-
<i>Capitale Primario di classe 1 (CET1)</i>	257.535	252.242	-	-	-
<i>Capitale di classe 2 (Tier 2)</i>	137	255	-	-	-
<i>Attività di rischio ponderate (RWA)</i>	1.656.651	1.528.111	-	-	-
<i>RWA / Totale Attivo</i>	55,62%	51,38%	-	-	-
<i>Leverage Ratio</i>	9,37%	9,18%	-	-	-
Note: <ul style="list-style-type: none"> - Il CET1 Capital Ratio e il Tier 1 Capital Ratio al 31/12/2017 e 31/12/2016 coincidono in quanto la Banca non ha emesso fondi ibridi computabili nei fondi propri. - Al fine del calcolo dell'indicatore RWA, la Banca ha utilizzato un modello con approccio standardizzato. - I coefficienti prudenziali obbligatori sono determinati secondo le metodologie previste dal Regolamento UE n. 575/2013, adottando: <ul style="list-style-type: none"> • il metodo "standardizzato", per il calcolo dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito e di controparte; • il metodo "standardizzato", per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (per il portafoglio di negoziazione, rischio di posizione su titoli di debito e di capitale e rischi di regolamento e di concentrazione; con riferimento all'intero bilancio, rischio di cambio e rischio di posizione su merci); • il metodo "base", per la misurazione del rischio operativo. 					

TABELLA 2: Principali indicatori di rischiosità creditizia

Di seguito si riporta la tabella con gli indicatori relativi alla qualità del credito riferiti agli esercizi 2016 e 2017, raffrontati con i dati medi del sistema bancario, riferiti alla classe dimensionale di appartenenza con la quale è comparabile l'Emittente ("Banche meno significative").

Principali indicatori di Rischiosità creditizia	Esercizio chiuso al 31/12/2017	Dati medi di sistema al 31/12/2017 ¹	Esercizio chiuso al 31/12/2016	Dati medi di sistema al 31/12/2016 ²
Sofferenze lorde/Impieghi lordi	8,50%	10,70%	9,61%	11,50%
Sofferenze nette/Impieghi netti	3,93%	4,50%	4,88%	5,40%
Inadempienze probabili lorde/ Impieghi lordi	6,68%	6,10%	8,84%	7,00%
Inadempienze probabili nette/ Impieghi netti	5,09%	4,70%	7,04%	5,60%
Esposizioni scadute o sconfinanti lorde/Impieghi lordi	0,89%	0,70%	0,50%	0,90%
Esposizioni scadute o sconfinanti nette/Impieghi netti	0,86%	0,70%	0,50%	0,90%
Crediti deteriorati lordi/Impieghi lordi	16,07%	17,50%	18,95%	19,40%
Crediti deteriorati netti/Impieghi netti	9,88%	9,90%	12,42%	11,80%
Rapporto di Copertura delle Sofferenze	57,42%	61,30%	53,47%	57,80%
Rapporto di Copertura delle Inadempienze probabili	29,76%	31,00%	26,99%	27,90%
Rapporto di Copertura delle Esposizioni scadute o sconfinanti	10,46%	9,80%	9,68%	9,40%
Rapporto di Copertura dei Crediti deteriorati	43,33%	48,50%	39,95%	44,80%
Sofferenze nette/Patrimonio netto	23,50%	n.d.	28,48%	n.d.
Costo del Credito (Rettifiche su Crediti su Impieghi netti)	1,31%	n.d.	1,21%	n.d.

(1) Fonte Banca d'Italia – pubblicazione "Rapporto sulla stabilità finanziaria" (n. 1 - Aprile 2018, Tavola 2.1 pag. 26). I Dati medi di sistema sono riferiti alla classe dimensionale "Banche meno significative".

(2) Fonte Banca d'Italia – pubblicazione "Rapporto sulla stabilità finanziaria" (n. 1 - Aprile 2017, Tavola 2.1 pag. 21). I Dati medi di sistema sono riferiti alla classe dimensionale "Banche meno significative".

TABELLA 2.1: Composizione dei crediti deteriorati lordi e netti

Nella tabella che segue si riporta la composizione dei crediti verso clientela deteriorati e non deteriorati, l'ammontare dei fondi rettificativi nonché i crediti verso clientela oggetto di misure di concessione al 31/12/2017 e al 31/12/2016.

(Dati in migliaia di Euro)	Esposizione lorda 31/12/17	Rettifiche di valore 31/12/17	Esposizione netta 31/12/17	Esposizione lorda 31/12/16	Rettifiche di valore 31/12/16	Esposizione netta 31/12/16	Variazione % 2017 – 2016 esposizione netta
Sofferenze	142.487	81.822	60.665	153.600	82.124	71.476	-15,13
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	5	1	4	17	3	14	-71,43
Inadempienze probabili	111.970	33.337	78.633	141.308	38.134	103.174	-23,79
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	51.134	14.767	36.367	71.093	21.776	49.317	-26,26
Esposizioni scadute e/o sconfinanti	14.846	1.552	13.294	8.031	777	7.254	+83,26
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	7.646	873	6.773	1.737	201	1.536	+340,95
Totali crediti deteriorati	269.303	116.711	152.592	302.939	121.035	181.904	-16,11
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	58.785	15.641	43.144	72.847	21.980	50.867	-15,18
Esposizioni non deteriorate	1.406.767	15.693	1.391.074	1.295.330	12.218	1.283.112	8,41
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	16.689	245	16.444	24.523	361	24.162	-31,94
Totale crediti verso la clientela	1.676.070	132.404	1.543.666	1.598.269	133.253	1.465.016	5,37
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni	75.474	15.886	59.588	97.370	22.341	75.029	-20,58

TABELLA 2.2: Grandi Rischi

Per "grandi rischi" si intendono le esposizioni che, in termini nominali, risultano essere di importo pari o superiore al 10% del capitale ammissibile dell'Emittente.

Indicatori (Ratios)	31/12/17	31/12/2016
Grandi Rischi: valore di bilancio (migliaia di Euro)	1.118.654	1.188.164
Grandi Rischi: valore ponderato (migliaia di Euro)	379.828	272.637
Grandi Rischi (numero)	9	8
Grandi Rischi (valore di bilancio) / impieghi netti*	64,35%	67,04%
Grandi Rischi (valore ponderato) / impieghi netti*	21,85%	15,38%

Note:

- *Impieghi netti sono dati dalle voci 60 e 70 dello stato patrimoniale: Crediti verso le banche + Crediti verso la clientela

Esposizione dell'Emittente su titoli di debito emessi da Governi centrali e locali ed Enti Governativi

Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo delle esposizioni detenute dal Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. nei confronti dei debitori sovrani aggiornato al 31 dicembre 2017. Tenuto presente che, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza Europea (*European Securities and Markets Authority, ESMA*), per "debito sovrano" devono intendersi i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e dagli Enti governativi, nonché i prestiti agli stessi erogati.

TABELLA 3: Esposizione del portafoglio dell'Emittente nei confronti dei debitori sovrani (dati in migliaia di Euro)

	31/12/2017	31/12/2016
Paese Emittente	Italia	Italia
Valore Nominale	550.418	596.876
Valore di Bilancio	581.970	618.443
Fair Value	-	-

	Descrizione di cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale dell'emittente	<p>Cambiamenti sostanziali delle prospettive dell'emittente L'Emittente attesta che, dalla data dell'ultimo Bilancio al 31 dicembre 2017, sottoposto a revisione e pubblicato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell'emittente.</p> <p>Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'Emittente La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. attesta che, dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione, non si sono verificati cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente</p>
B.13	Descrizione di qualsiasi fatto relativo all'Emittente che sia sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità	La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. attesta che non si sono verificati fatti recenti nella vita della Banca sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.
B.14	Dipendenza da altri soggetti all'interno del gruppo	L'Emittente non dipende attualmente da altri soggetti e gode di piena autonomia decisionale
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, negoziazione per conto terzi, collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione ordini nonché mediazione. Le principali categorie di prodotti venduti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i servizi connessi e strumentali.
B.16	Per quanto a conoscenza dell'Emittente, indicare se l'Emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato e da chi e descrivere la natura di tale controllo	<p>NON APPLICABILE</p> <p>Per quanto a conoscenza della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C., la stessa dichiara che non esistono partecipazioni di controllo, ovvero azionisti che direttamente o indirettamente detengono quote superiori al 2% delle azioni emesse.</p>
B.17	Rating attribuiti all'Emittente	La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. non è fornita di rating così come le obbligazioni emesse nell'ambito del presente Programma.
B.18	Descrizione della natura della portata della garanzia	Le obbligazioni Bcc Carate Brianza oggetto della presente offerta: sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Il Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti è un consorzio costituito tra Banche di Credito Cooperativo. Scopo del Fondo, attraverso l'apprestamento di un meccanismo di garanzia collettiva da parte delle banche

		<p>consorziate, è la tutela dei portatori, persone fisiche o giuridiche, di titoli obbligazionari emessi dalle Banche consorziate. La garanzia è attuabile nell'ipotesi di mancato adempimento alla scadenza dell'obbligo di rimborso dei ratei di interessi o del capitale, nei limiti e con le modalità previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo. Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate. Il diritto all'intervento del Fondo può essere esercitato solo nel caso in cui il portatore dimostri l'ininterrotto possesso dei titoli nei tre mesi antecedenti l'inadempimento dell'Emittente e per un ammontare massimo complessivo dei titoli posseduti da ciascun portatore non superiore a 103.291,38 euro indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle banche consorziate, e quelli detenuti, direttamente o indirettamente per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione delle Banche consorziate.</p> <p>Qualora i titoli siano depositati presso la stessa Banca emittente ovvero presso altra Banca, anche non consorziata, l'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta in tal senso dei loro portatori ovvero ad un mandato espressamente conferito a questo scopo alla Banca Depositaria.</p> <p>Il Fondo interviene, nel caso di inadempimento degli obblighi facenti capo alle Banche consorziate o ad altri soggetti obbligati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attraverso la fornitura di mezzi all'Emittente che non abbia onorato alla scadenza il debito di pagamento del rateo di interessi dei titoli obbligazionari su richiesta del Consiglio di Amministrazione o, nel caso in cui l'Emittente medesimo sia stato sottoposto alla procedura di Amministrazione Straordinaria, su richiesta del Commissario Straordinario; • attraverso il pagamento del controvalore dei titoli, su richiesta dei loro portatori, nel caso di inadempimento dell'obbligo di rimborso del capitale alla scadenza, anche nel caso in cui l'Emittente sia stato sottoposto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. <p>L'intervento del Fondo non ha tuttavia luogo nel caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e in quello di continuazione dell'esercizio dell'impresa disposto all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 90 del citato D. Lgs.]</p>
B.19	Informazioni sul garante	Il Prestito Obbligazionario Bcc Carate Brianza 15 aprile 2019 – 2021 T.F. 0.60% oggetto della presente offerta: non è assistito da garanzie di soggetti terzi.

SEZIONE C – Strumenti Finanziari									
C.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione, compresi eventuali codici di identificazione degli strumenti finanziari	<p>Le obbligazioni oggetto dell'offerta sono denominate: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA – OBBLIGAZIONI TASSO FISSO</p> <p>Le obbligazioni sono titoli di debito che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore alla scadenza il 100% del valore nominale [unitamente alla corresponsione di cedole] / [comprensivo degli interessi], salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti legislativi n. 180 e 181 (Decreti BRRD) del 16 novembre 2015.</p> <p>Il codice ISIN delle Obbligazioni è IT0005367310</p>							
C.2	Valuta di Emissione degli strumenti finanziari	Le obbligazioni oggetto del presente programma saranno emesse e denominate in Euro.							
C.5	Restrizioni alla trasferibilità	<p>Non vi sono limiti alla libera circolazione e trasferibilità delle obbligazioni fatta eccezione per quanto disciplinato al punto seguente:</p> <p>- Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformante alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi. Le obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulation 1995" e alle disposizioni applicabili del "FSMA 2000". Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".</p>							
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari/ranking degli strumenti finanziari	<p>Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e quindi il diritto [alla percezione delle cedole] al rimborso del valore nominale alla scadenza, salvo utilizzo del <i>Bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 (Decreti BRRD) del 16 novembre 2015 (cfr. elemento D3 "Rischio connesso all'utilizzo del "Bail-in").</p> <p>I portatori delle Obbligazioni potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell'intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.</p> <p>Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti Obbligazionari. I diritti inerenti le Obbligazioni sono parimenti ordinati rispetto ad altri debiti chirografari (vale a dire non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente già contratti o futuri. Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "bail-in" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché di conversione in azioni dell'Emittente secondo l'ordine sinteticamente rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Capitale Primario di Classe 1</td> <td>(Common Equity Tier I – CET1)</td> <td rowspan="3">"FONDI PROPRI"</td> </tr> <tr> <td>Capitale Aggiuntivo di Classe 1</td> <td>(Additional Tier I)</td> </tr> <tr> <td>Capitale di Classe 2</td> <td>(ivi incluse obbligazioni subordinate)</td> </tr> </tbody> </table>	Capitale Primario di Classe 1	(Common Equity Tier I – CET1)	"FONDI PROPRI"	Capitale Aggiuntivo di Classe 1	(Additional Tier I)	Capitale di Classe 2	(ivi incluse obbligazioni subordinate)
Capitale Primario di Classe 1	(Common Equity Tier I – CET1)	"FONDI PROPRI"							
Capitale Aggiuntivo di Classe 1	(Additional Tier I)								
Capitale di Classe 2	(ivi incluse obbligazioni subordinate)								

		<p>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</p> <p>Strumenti di debito chirografario di secondo livello</p> <p>Restanti passività ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (SENIOR) non assistite da garanzie</p> <table border="1"> <tr> <td>DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A 100.000:</td> <td>Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca*</td> </tr> </table> <p><i>*A partire dal 1° gennaio 2019, i cosiddetti "altri depositi presso la Banca" saranno posti nell'ordine di applicazione del bail-in al medesimo livello delle obbligazioni senior.</i></p> <p>Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 33 del decreto legislativo n. 181 del 16 novembre 2015, che modifica la legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, si prevede che siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior.</p>	DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A 100.000:	Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;		Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;		Dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca*
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A 100.000:	Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese;							
	Di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie della Banca;							
	Dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca*							
C.9	<p>Tasso di interesse nominale delle Obbligazioni</p> <p>Data di godimento e scadenza degli interessi</p> <p>Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito</p> <p>Tasso di Rendimento effettivo annuo a scadenza</p> <p>Forme di rappresentanza</p> <p>Termini di prescrizione</p>	<p>Obbligazioni a Tasso Fisso</p> <p>Le Obbligazioni BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA – OBBLIGAZIONI TASSO FISSO dalla data di godimento, corrispondono cedole il cui importo è calcolato sulla base di un tasso di interesse fisso annuo pari al 0.60 % lordo, corrispondente al tasso annuo netto 0.444%.</p> <p>Le cedole saranno pagate con frequenza annuale.</p> <p>Data di Godimento: 15/04/2019; scadenza degli interessi 15/04/2021.</p> <p>Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito</p> <p>Data di Scadenza del prestito obbligazionario: 15/04/2021</p> <p>Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari (100% del valore Nominale) alla Data di Scadenza in un'unica soluzione e fatto salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 (Decreti BRRD) del 16 novembre 2015, con particolare riferimento allo strumento del "Bail-in".</p> <p>Qualora la data di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo a tale data, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.</p> <p>Il rendimento effettivo annuo a scadenza delle Obbligazioni a Tasso Fisso è calcolato in regime di capitalizzazione composta con il metodo del tasso interno di rendimento (TIR). Il rendimento effettivo annuo lordo a scadenza è pari a 0.60%. Il corrispondente rendimento effettivo annuo netto a scadenza, calcolato applicando l'imposta sostitutiva attualmente vigente del 26% è pari al 0.444%.</p> <p>Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>I diritti relativi agli interessi si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.</p>						
C.10	Componente derivativa per il pagamento degli interessi	<p>NON APPLICABILE.</p> <p>Per le obbligazioni relative al presente programma non è prevista la presenza di alcuna componente derivativa.</p>						

C.11	Ammissione alle negoziazioni	<p>Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni in nessun mercato regolamentato, né l'emittente opererà in qualità di internalizzatore sistematico. L'Emittente si impegna a richiedere la negoziazione presso l'Hi-Mtf (sistema multilaterale di negoziazione – Mtf).</p> <p>La negoziazione delle obbligazioni sull'Hi-Mtf è subordinata al rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dell'Hi-Mtf.</p> <p>Si evidenzia che, nel caso in cui la domanda di ammissione delle obbligazioni presso il sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf venga accolta, [non vi è alcun soggetto che si impegna ad effettuare proposte di acquisto in via continuativa delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf.</p> <p>L'emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni in contropartita diretta su richiesta del portatore nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- durante il procedimento di ammissione alle negoziazioni (la cui durata può estendersi sino a 90 giorni);- in caso di mancato rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dell'Hi-Mtf;- in caso di problemi tecnici (di connessione o di altro genere) dell'Hi-Mtf; <p>ad un prezzo stabilito secondo i criteri indicati nella politica di pricing per l'emissione e negoziazione dei prestiti obbligazionari della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C..</p>
-------------	-------------------------------------	--

Sezione D – Rischi

D.2 **Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l’Emittente**

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito

Al 31.12.2017, la Banca di Credito Cooperativo di Carate S.C., con riferimento agli indicatori della qualità del credito rispetto al 2016, evidenzia nei due periodi di osservazione il permanere dell’incidenza delle Inadempienze Probabili, sia Lorde che Nette, su Impieghi superiore ai dati medi del sistema bancario riferiti alla classe dimensionale di appartenenza dell’emittente (“Banche meno significative”): in particolare, al 31.12.2017, le Inadempienze Probabili Lorde e Nette sul totale degli Impieghi, pari rispettivamente a **6,68%** e **5,09%**, rimangono al di sopra dei dati medi di sistema, pari rispettivamente a **6,10%** e **4,70%**.

Analogamente, i Rapporti di Copertura delle Sofferenze (pari a **57,42%**), delle Inadempienze Probabili (pari a **29,76%**) e dei Crediti Deteriorati (pari a **43,33%**), come per il 2016, risultano ancora inferiori ai dati medi di sistema (rispettivamente pari a **61,30%**, **31,00%**, **48,50%**) riferiti alla classe dimensionale di appartenenza dell’Emittente.

Inoltre le Esposizioni Scadute o Sconfinanti, sia Lorde che Nette, su Impieghi, pari rispettivamente a **0,89%** e **0,86%**, al 31/12/2017, sono superiori ai dati medi di sistema pari rispettivamente a **0,70%** e **0,70%**.

Rischi connessi all’entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili

Un cambiamento rilevante si è avuto dall’1 gennaio 2018 a decorrere dall’entrata in vigore dell’IFRS 9 “Financial Instruments Reporting Standard”, omologato il 22 novembre 2016 dalla Commissione Europea. Il nuovo principio ha sostituito integralmente lo IAS 39; si applica, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell’attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell’impairment, nonché definendo nuove regole di designazione dei rapporti di copertura.

Gli impatti derivanti dalla prima applicazione dell’IFRS 9 (c.d. First Time Adoption) hanno comportato un impatto negativo sul patrimonio netto contabile dell’Emittente pari a 24,8 milioni di euro; tale quantificazione potrebbe essere soggetta a modifiche fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2018.

L’applicazione dell’IFRS 9, pertanto, potrebbe comportare effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell’Emittente.

Rischio connesso agli accertamenti ispettivi promossi dalle autorità di vigilanza

Dal 22 gennaio 2018 al 16 marzo 2018, la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. è stata interessata da una ispezione da parte della Banca d’Italia. L’ispezione ha avuto lo scopo di valutare il Governo, la gestione e il controllo del rischio di credito con particolare riferimento alla disponibilità e qualità delle informazioni rilevanti nei processi del credito, nonché al livello di supporto fornito dalle procedure informatiche, in vista dell’adesione al gruppo bancario cooperativo e della sottoposizione all’esercizio di comprehensive assessment degli attivi creditizi (AQR).

L’ispezione si è conclusa con un giudizio “parzialmente sfavorevole”, in relazione alle carenze riscontrate nel trattamento dei dati rilevanti nella gestione del rischio di credito.

L’esito dell’ispezione potrebbe dare seguito a successive visite ispettive da parte dell’autorità di vigilanza che potrebbero anche comportare effetti

negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.
Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC)

In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge del 14 febbraio 2016 n.18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo.

La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire, attraverso la sottoscrizione di un contratto di coesione, ad un Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore ad un miliardo di Euro.

L'adesione a un GBC è la condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo.

La riforma prevede l'istituzione di un Fondo Temporaneo delle Banche di credito cooperativo. Il Fondo, di natura transitoria, è stato introdotto per supportare Bcc in difficoltà, favorendone il processo di consolidamento e concentrazione con altre BCC, così che la nuova banca non venga influenzata negativamente dall'operazione ed abbia un quadro tecnico solido e rispondente ai requisiti richiesti dalla BCE.

Il Fondo, a cui partecipano tutte le BCC italiane, rimarrà operativo sino alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi nazionali.

L'ammontare massimo delle risorse che le banche consorziate si impegnano a mettere a disposizione del Fondo non può superare, su base annua, lo 0,20% del totale dell'attivo di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Pertanto, in relazione all'anno 2017, la contribuzione massima che l'Emittente avrebbe potuto apportare al fondo era pari a 5,3 milioni di euro; effettivamente l'Emittente ha contribuito con un ammontare pari a circa 2,2 milioni di euro. Per l'anno 2018, l'ammontare massimo degli apporti che l'Emittente potrebbe essere chiamato ad effettuare in favore del Fondo corrisponde a circa 5,4 milioni di euro.

In data 3 novembre 2016 Banca d'Italia ha emanato la normativa regolamentare di attuazione della riforma delle Banche di Credito Cooperativo che disciplina, tra l'altro, il contenuto minimo del contratto di coesione e le caratteristiche della garanzia. Da tale data ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d'Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi Gruppi Bancari Cooperativi.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C., nella seduta del 10 gennaio 2017, ha espresso il proprio orientamento favorevole alla partecipazione della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo promosso da ICCREA Banca. Tale decisione è stata comunicata a Banca d'Italia in data 1 giugno 2017. È prevista nell'ultimo trimestre del 2018 un'assemblea della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. che sancirà l'adesione ufficiale al GBC.

In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione di ICCREA Banca ha deliberato ed inviato alla Banca Centrale Europea e alla Banca d'Italia l'istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, cui aderiranno 145 Banche di Credito Cooperativo, tra cui la Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C.; la Banca Centrale Europea, in data 24/07/2018, ha fatto pervenire a ICCREA Banca l'autorizzazione per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo di ICCREA.

Unitamente alla citata istanza, ICCREA ha presentato il contratto di coesione e l'accordo di garanzia che sottoscriveranno dette 145 BCC con l'obiettivo,

dal 1° gennaio 2019, di dare avvio al GBC, le cui linee di sviluppo sono state tracciate in un dettagliato piano industriale.

Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue:

- la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione;
- la partecipazione all'accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l'adesione al contratto di coesione e, quindi, al GBC;

Sussiste il rischio che in futuro, come conseguenza dell'adesione della Banca al Gruppo Bancario Cooperativo (di cui non si può ancora prevedere la composizione quantitativa e qualitativa) e ove permanga l'attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'Emittente (cosiddetto "free capital") rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni assunte da altre banche aderenti al medesimo GBC;
- per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo GBC.

Sempre in relazione alla riforma del settore del credito cooperativo, si segnala che in data 22 maggio 2018, la Banca d'Italia ha emanato il 21° aggiornamento alla Circolare 285/2013 recante nuove disposizioni di vigilanza per le Banche di Credito Cooperativo. Tali nuove disposizioni si applicheranno all'Emittente dalla data di iscrizione del GCB di appartenenza nell'albo dei gruppi bancari.

Sulla base dei dati del Bilancio al 31/12/2017 il free capital dell'Emittente (inteso appunto come capitale eccedente i requisiti patrimoniali minimi obbligatori) è pari a 116.330 migliaia di euro.

L'investimento in Obbligazioni dell'Emittente, pertanto, potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo GBC (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale).

Infine si evidenzia che la riforma delle BCC può essere oggetto di sospensione o rinvio dei termini e/o revisione dell'attuazione della stessa riforma da parte del nuovo quadro politico e di governo in Italia.

Rischio connesso alla crisi economico/finanziaria ed all'impatto delle attuali incertezze del contesto macroeconomico

L'andamento dell'Emittente è influenzato dalla situazione economica generale, nazionale e dell'intera area Euro, e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalle prospettive di crescita dell'economia delle aree geografiche in cui l'Emittente opera. In particolare, la capacità reddituale e la solvibilità dell'Emittente sono influenzati dall'andamento di fattori quali le aspettative e la fiducia degli investitori, il livello e la volatilità dei tassi di interesse a breve e lungo termine, i tassi di cambio, la liquidità dei mercati finanziari, la disponibilità e il costo del capitale, la sostenibilità del debito sovrano, i redditi delle famiglie e la spesa dei consumatori, i livelli di disoccupazione, l'inflazione e i prezzi delle abitazioni.

Variazioni avverse di tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità della Banca e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

Inoltre il quadro macroeconomico è attualmente connotato da significativi profili di incertezze, in relazione: (a) al processo negoziale di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. "Brexit"); (b) alle tendenze dell'economia reale con riguardo alle prospettive di ripresa e consolidamento delle dinamiche di crescita economica nazionale e di tenuta delle economie in quei paesi, come Stati Uniti e Cina, che hanno mostrato una crescita anche consistente negli ultimi anni; (c) ai futuri sviluppi della politica monetaria della BCE, nell'area Euro, e della FED, nell'area del dollaro; (d) alle politiche commerciali, improntate al protezionismo e all'isolazionismo, annunciate e in parte intraprese dall'amministrazione USA che potrebbero generare ripercussioni negative a livello globale; (e) alla sostenibilità dei debiti sovrani di alcuni Paesi e alle connesse tensioni che si registrano, in modo più o meno ricorrente, sui mercati finanziari; (f) alle tensioni politiche internazionali e alle conseguenti minacce di conflitti, anche su scala globale; (g) al quadro di incertezza derivante dagli sviluppi della situazione politica interna italiana.

Sussiste il rischio che la futura evoluzione dei richiamati contesti possa produrre effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Emittente.

Rischio connesso all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie

La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all'adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dall'1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell'introduzione di policy e di regole quantitative per l'attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari.

In particolare per quanto concerne l'innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 Ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital Ratio pari almeno all'8,5% e un Total Capital Ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio. Tali livelli minimi includono il cosiddetto "capital conservation buffer", ovvero un "cuscinetto" di ulteriore capitalizzazione obbligatoria.

A seguito della modifica alla circolare di Banca d'Italia 285/2013, è stato stabilito che il "cuscinetto" avrà un aumento graduale. Esso infatti, che per il 2017 era pari all'1,25%, è diventato pari a 1,875% per tutto il 2018 e, a regime, dall'1 gennaio 2019, sarà pari 2,50%.

Si evidenzia che, a partire dal 31 dicembre 2015, la Banca è tenuta al rispetto di coefficienti di capitale specifici, rispetto ai limiti di cui sopra, imposti dalla Banca d'Italia.

Con il provvedimento 0325737/18 del 15 marzo 2018 la Banca d'Italia, a conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), ha

		<p>emanato, nei confronti della Banca, il provvedimento di “Capital Decision” 2017, in sostituzione di quello emanato in data 07/03/2017, con il quale ha stabilito i nuovi coefficienti patrimoniali che la Banca dovrà rispettare a partire dal giorno successivo a quello di emanazione del provvedimento, come di seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier I Ratio - CET1 Capital Ratio) pari al 7,175%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell’1,875%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (c.d. target ratio) nella misura del 5,30%, di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,80% a fronte dei requisiti specifici ad esito dello SREP; - Coefficiente di capitale di classe 1 (Tier I Capital Ratio) pari all’8,925%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell’1,875%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (c.d. target ratio) nella misura del 7,05%, di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,05% a fronte dei requisiti specifici ad esito dello SREP; - Coefficiente di capitale totale (Total Capital Ratio) pari al 11,275%, comprensivo della riserva di conservazione del capitale dell’1,875%: tale coefficiente è da ritenersi vincolante (c.d. target ratio) nella misura del 9,40%, di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,40% a fronte dei requisiti specifici ad esito dello SREP. <p>Alle date del 31/12/2016 e del 31/12/2017 la consistenza dei Fondi Propri della Banca rispettava i requisiti minimi, richiesti da Banca d’Italia a seguito del processo SREP, su tutti e tre i coefficienti di capitale rappresentati.</p> <p>Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale superiore all’anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile.</p> <p>Relativamente a questi indicatori, si segnala che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo dell’80% con decorrenza 1° gennaio 2017, fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”); • per l’indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018. <p>Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, ha introdotto il monitoraggio della leva finanziaria (leverage ratio) con l’obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tale indicatore, monitorato dalle Autorità di Vigilanza anche nel corso del 2017 (con a riferimento una soglia minima del 3%) è entrato in vigore, come requisito obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2018.</p> <p>Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi.</p> <p>Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo</p>
--	--	---

e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento (c.d. Banking Recovery and Resolution Directive (“BRRD”)), che si inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi della normativa sopra indicata si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le “Autorità”) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. strumento del “bail-in”, sopra indicate, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Da ultimo si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) del 15 maggio 2014 e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n. 806/2014) del 15 luglio 2014, potrà comportare un impatto significativo sulla posizione economica e patrimoniale dell’Emittente in quanto ha imposto l’obbligo di costituire specifici fondi, a partire dall’esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi.

Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero dar luogo a nuovi oneri ed adempimenti a carico dell’Emittente.

Rischio di mercato

Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente.

I risultati finanziari dell'Emittente sono legati al contesto operativo in cui l'Emittente medesimo svolge la propria attività. L'Emittente è quindi esposto a potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari, ivi inclusi i titoli emessi da Stati Sovrani, dovuti a fluttuazioni di tassi di interesse, dei tassi di cambio delle valute, dei prezzi dei titoli quotati sui mercati e delle materie prime e degli spread di credito, e/o altri rischi. Tali fluttuazioni potrebbero essere generate da cambiamenti nel generale andamento dell'economia, dalla propensione all'investimento degli investitori, da politiche monetarie e fiscali, dalla liquidità di mercati su scala globale, dalla disponibilità e costo dei capitali, da interventi delle agenzie di rating, da eventi politici a livello sia locale sia internazionale e da conflitti bellici atti di terrorismo.

Al riguardo, anche un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani può esporre la Banca a significative perdite di valore dell'attivo patrimoniale.

Rischio connesso all'esposizione al debito sovrano

Negli scorsi anni la crisi dei debitori sovrani Europei ha pesantemente condizionato l'andamento dei mercati finanziari e la politica economico-finanziaria di molti paesi Europei, Italia compresa.

L'Emittente risulta esposto nei confronti del debito sovrano (intendendo per tale i titoli obbligazionari emessi dai Governi centrali e locali e da Enti governativi): in valore di bilancio, l'esposizione, riferita esclusivamente allo stato Italiano per l'anno 2017, ammonta a 581.970 migliaia di euro, in diminuzione rispetto alle 618.443 migliaia di euro del 2016; l'incidenza di tali titoli sul totale delle attività finanziarie si attesta quindi al 31 dicembre 2017 al 66,10%, dal 76,13% di fine 2016; l'incidenza sul Totale dell'Attivo, al 31 dicembre 2017, si attesta al **21,58%** dal **23,22%** di fine 2016.

Si precisa che un rilevante investimento in titoli emessi da Stati Sovrani in presenza di tensioni sui mercati dei titoli di stato e in presenza di volatilità, potrebbe determinare effetti negativi sulla liquidità e sulla situazione patrimoniale.

Rischio di credito

L'Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all'attività creditizia. Pertanto, l'inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l'eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell'Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l'Emittente. L'Emittente è inoltre soggetto al rischio, in certe circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli Stati Sovrani di cui l'Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell'Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità.

Rischio di liquidità dell'Emittente

È il rischio che la Banca non riesca a far fronte ai propri impegni di

		<p>pagamento quando essi giungono a scadenza. Le manifestazioni di tale rischio sono normalmente declinate nel Funding Liquidity Risk, ossia nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento e alle proprie obbligazioni in modo efficiente per incapacità a reperire fondi e nel Market Liquidity Risk ossia nel rischio di non essere in grado di liquidare un asset, se non a costo di incorrere in perdite in conto capitale.</p> <p>Questa situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo e dalla volontà dell'Emittente, come (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo) una generale turbativa di mercato o un problema operativo che colpisca l'Emittente o terze parti o anche dalla percezione, tra i partecipanti al mercato, che l'Emittente o altri partecipanti del mercato stiano avendo un maggiore rischio di liquidità. La crisi di liquidità e la perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie possono aumentare i costi di finanziamento dell'Emittente e limitare il suo accesso ad alcune delle sue tradizionali fonti di liquidità.</p> <p>Rischio operativo</p> <p>Si definisce Rischio Operativo il rischio di perdite dovute a errori, violazioni, interruzioni e danni causati da processi interni, personale, sistemi o causati da eventi esterni.</p> <p>L'Emittente, al pari di altri istituti bancari, è esposto a molti tipi di rischio operativo, compresi il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti e il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione.</p> <p>Rischio collegato a procedimenti giudiziari</p> <p>E' rappresentato principalmente dal possibile esito sfavorevole delle vertenze giudiziali cui l'Emittente è convenuto in ragione dell'esercizio della propria attività bancaria.</p> <p>Le più consuete controversie giudiziali sono relative a revocatorie fallimentari ovvero azioni di nullità, annullamento o risarcimento danni, conseguenti ad operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti successivamente incorsi in "default".</p>
D.3	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per gli strumenti finanziari</p>	<p>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n.180 e 181 (Decreti BRRD) attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto.</p> <p>Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali l'applicazione è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.</p> <p>Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in possono essere applicate agli</p>

strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni.

Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l’ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- degli strumenti di debito chirografario di secondo livello;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di 100.000 Euro) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell’Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al

pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99.

Lo strumento sopra descritto del “bail-in” può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo e il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l’eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Rischio di credito per il sottoscrittore.

Sottoscrivendo o acquistando le obbligazioni, oggetto del presente Prospetto di Base, l’investitore diviene finanziatore dell’Emittente e titolare di un credito nei confronti dello stesso per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che l’Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l’Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Rischio connesso [all’assenza] / [ai limiti] delle garanzie relative alle obbligazioni.

Le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo e non sono previste altre garanzie.

Rischio relativo alla vendita delle obbligazioni prima della scadenza.

Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi tra cui:

- Variazione dei tassi di interesse di mercato (“Rischio di Tasso di Mercato”);
- Scarsa liquidità del mercato in cui i titoli verranno negoziati (“Rischio di Liquidità”);
- Variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell’Emittente”)

I fattori ivi rappresentati potranno determinare in ogni caso una riduzione anche significativa del prezzo di mercato delle obbligazioni anche al di sotto del loro prezzo di offerta.

Questo significa che nel caso in cui l’investitore volesse vendere le

Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro tali elementi non influenzano il valore di rimborso che rimane pari al 100% del valore nominale.

Rischio di tasso di mercato

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

Le obbligazioni sono pertanto soggette al rischio rappresentato dalle eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari. Per cui, qualora l'investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo di sottoscrizione dei titoli.

[Si evidenzia altresì che, per le Obbligazioni Step Up, i cui flussi cedolari più alti sono pagati negli ultimi anni del prestito, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare oscillazioni di prezzo particolarmente penalizzanti per l'investitore.]

[Si evidenzia altresì che, per le Obbligazioni Zero Coupon, essendo obbligazioni con un unico flusso di cassa alla scadenza una variazione al rialzo dei tassi di mercato può dar vita a ribassi del prezzo più penalizzanti per l'investitore.]

Rischio di liquidità

Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della scadenza naturale ad un prezzo in linea con il valore teorico, che potrebbe essere inferiore al prezzo di emissione anche in una situazione di invarianza delle altre variabili di mercato.

Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni in nessun mercato regolamentato e l'emittente non prevede di fissare accordi con internalizzatori sistematici per la negoziazione delle obbligazioni. Inoltre l'emittente non negozierà le obbligazioni in qualità di internalizzatore sistematico.

Si evidenzia che l'Emittente si impegna a richiedere la negoziazione presso l'Hi-Mtf (sistema multilaterale di negoziazione – Mtf). Al riguardo si evidenzia che la relativa domanda di ammissione delle obbligazioni presso l'Hi-Mtf potrebbe non essere accolta e, qualora fosse accolta, non è certo che si formi un mercato liquido per le obbligazioni. I prezzi di acquisto e di vendita delle obbligazioni saranno conoscibili secondo le regole proprie del sistema multilaterale di negoziazione. [L'intermediario [●] si impegna ad effettuare proposte di acquisto in via continuativa delle obbligazioni sul sistema multilaterale di negoziazione.] / [Si evidenzia che non è previsto alcun intermediario che si impegna ad effettuare proposte di acquisto delle obbligazioni in via continuativa sul sistema multilaterale di negoziazione.]

L'emittente si impegna a riacquistare le obbligazioni in contropartita diretta su richiesta del portatore nei seguenti casi:

- durante il procedimento di ammissione alle negoziazioni (la cui durata può estendersi sino a 90 giorni);
- in caso di mancato rilascio del provvedimento di ammissione da parte della società di gestione dell'Hi-Mtf;
- in caso di problemi tecnici (di connessione o di altro genere) dell'Hi-Mtf;

ad un prezzo stabilito secondo i criteri indicati nella politica di pricing per l'emissione e negoziazione dei prestiti obbligazionari della Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C. che potrà essere soggetta a modifiche nel

corso del tempo.

Rischio connesso al deterioramento del merito di credito dell'Emittente

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in considerazione del deteriorarsi della situazione finanziaria e/o del merito di credito dell'Emittente. Pertanto non si può escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del Rischio Emittente.

Rischio di chiusura anticipata dell'offerta

Nel corso del periodo di offerta delle obbligazioni, l'Emittente potrà avvalersi della facoltà di chiusura anticipata dell'offerta in caso di mutate condizioni di mercato, dandone comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sul sito e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

La probabilità che l'Emittente si avvalga della suddetta facoltà potrebbe comportare una diminuzione della liquidità potenziale della singola emissione,

[Rischio connesso allo scostamento del rendimento delle obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato

Il rendimento effettivo su base annua delle obbligazioni risulta inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua simile.]

Rischio di conflitto di interessi

La Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C., in qualità di Emittente delle obbligazioni, si trova in conflitto d'interessi in quanto la stessa:

- a) opera in qualità di collocatore e pertanto vi è coincidenza tra Emittente e Collocatore;
- b) opera quale Agente di Calcolo degli interessi previsti dalle obbligazioni;
- c) nelle eventuali operazioni di riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, l'operatività della Banca riguarderebbe titoli di propria emissione.

Rischio connesso all'assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari

All'Emittente e alle Obbligazioni oggetto dell'Offerta non è attribuito alcun livello di rating. Ciò costituisce un fattore di rischio in quanto non vi è disponibilità immediata di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente e della rischiosità degli strumenti finanziari.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento netto delle Obbligazioni.

Rischio di eventi di turbativa riguardanti il sottostante

Nell'ipotesi di non disponibilità temporanea del *Tasso Euribor*, l'Emittente – in qualità di Agente di Calcolo – provvederà a determinare il tasso da applicare prendendo a riferimento le quotazioni di 5 primari istituti di credito, selezionati dall'Emittente stesso, e, dopo aver escluso la quotazione più bassa e quella più elevata, calcolerà la media aritmetica delle restanti tre quotazioni. Qualora sussistano due quotazioni verrà esclusa la più alta. Nel caso in cui fosse disponibile una sola quotazione, l'Emittente si riserva di determinare il valore del tasso a sua sola discrezione, sulla base di metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile effetti distorsivi.

Pertanto non si può escludere che al verificarsi di eventi di turbativa

riguardanti il sottostante si possano determinare effetti negativi sul rendimento delle Obbligazioni.

Rischio di eventi straordinari riguardanti il sottostante

Al verificarsi di eventi straordinari, l'Emittente potrà effettuare autonomamente, in buona fede e secondo la prassi di mercato, i calcoli e le valutazioni ritenuti opportuni al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento e mantenere inalterate, nella massima misura possibile, le caratteristiche originarie delle Obbligazioni.

Pertanto non si può escludere che al verificarsi di eventi straordinari riguardanti il sottostante si possano determinare effetti negativi sul rendimento delle Obbligazioni.

Si evidenzia che in base al Regolamento n. 2016/1011/UE (il "Benchmark Regulation") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2016, e direttamente applicabile anche in Italia dal 1° gennaio 2018 i tassi di interesse e gli indici di riferimento (tra cui è compreso il tasso euribor), utilizzati come sottostanti, sono considerati dal medesimo Regolamento, indici di riferimento. Il Benchmark Regulation concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'art.51 del Benchmark Regulation, detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione UE.

Il Benchmark Regulation potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni che hanno quale sottostante un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini di tale indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Benchmark Regulation. Tali modifiche potrebbero, inter alia, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari. Tali fattori possono avere sui benchmark i seguenti effetti: (i) scoraggiare gli operatori di mercato dal continuare ad amministrare o contribuire all'amministrazione del benchmark; (ii) determinare alcuni cambiamenti nelle regole o metodologie utilizzate nel calcolo del benchmark e/o (iii) portare all'eliminazione del benchmark. Ciò potrebbe avere un rilevante effetto negativo sul valore e sul rendimento di qualsiasi Obbligazione collegato ad un benchmark.

Rischio connesso all'assenza di informazioni

L'Emittente non fornirà, successivamente all'Emissione, alcuna informazione relativamente all'andamento del parametro di indicizzazione prescelto.]

SEZIONE E – Offerta		
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi, se diversi dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi.	Le obbligazioni sono emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta da parte di Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza S.C..
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta	<p>Periodo di offerta Periodo di Offerta: 01/04/2019 al 01/08/2019 L'Emittente potrà estenderne la durata o disporre la chiusura anticipata. Non è prevista l'offerta delle Obbligazioni fuori sede oppure mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.</p> <p>Prezzo di offerta Il prezzo di offerta è pari allo 100 % del valore nominale. Per le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento, il prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato degli interessi maturati tra la data di Godimento e la successiva data di sottoscrizione del Prestito. Il prezzo di offerta sarà pari al prezzo di emissione maggiorato delle eventuali spese e specificatamente poste a carico del sottoscrittore come specificate al successivo elemento E.7.</p> <p>Procedura di sottoscrizione dell'offerta Ciascuna Obbligazione sarà offerta in sottoscrizione alla clientela <i>retail</i> presso le filiali dell'Emittente. La sottoscrizione sarà effettuata a mezzo apposita scheda di adesione che dovrà essere debitamente sottoscritta dal richiedente o dal suo mandatario speciale. Le richieste di sottoscrizione della clientela saranno soddisfatte integralmente secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel limite quantitativo richiesto e fino ad esaurimento dell'ammontare totale disponibile. L'emittente opererà anche quale responsabile del collocamento.</p> <p>Categoria di investitori potenziali Le obbligazioni sono destinate alla clientela <i>retail</i>, fermo restando quanto previsto all'elemento C.5. Le obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano, con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.</p> <p>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata L'offerta non è subordinata a condizioni.</p>
E.4	Descrizione di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/l'offerta compresi interessi confliggenti	L'Emittente potrebbe avere, rispetto all'operazione, un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello dell'Investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con l'emissione delle Obbligazioni: - <u>Coincidenza dell'Emittente con il Soggetto Incaricato del Collocamento e/o con il Responsabile del Collocamento.</u> L'emittente è anche collocatore e responsabile del collocamento delle Obbligazioni offerte e quindi si trova in una situazione di conflitto di interessi nei

		<p>confronti degli investitori; - <u>Coincidenza dell'Emittente con l'Agente per il Calcolo.</u> L'Emittente opera quale Agente per il Calcolo ossia quale soggetto incaricato della determinazione degli interessi nei confronti dell'investitore. Ciò configura una situazione di conflitto di interessi in capo all'emittente; - <u>Coincidenza dell'Emittente con il negoziatore in conto proprio.</u> L'emittente agisce in conflitto di interessi nelle eventuali operazioni di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto le obbligazioni, in quanto i titoli trattati sono di propria emissione.</p>
E.7	Spese stimate addebitate all'investitore dall'Emittente o dall'Offerente	<p>Non sono previste, a carico del sottoscrittore, spese in aggiunta al prezzo di emissione e non sono altresì previste commissioni o spese incluse nel prezzo di emissione. Potranno essere presenti eventuali costi/commissioni connessi con l'apertura e/o tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli in custodia e amministrazione presso l'Emittente.</p>

